



Bruxelles, 6.10.2016
COM(2016) 643 final

2016/0313 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2017 e il 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

Per stock di acque profonde si intendono gli stock ittici catturati in acque situate al di là delle principali zone di pesca della piattaforma continentale. Essi vivono sulla scarpata continentale o intorno alle montagne sottomarine. La maggior parte di queste specie ha una crescita lenta e vive a lungo, il che le rende particolarmente vulnerabili all'attività di pesca. Un altro fattore che incide in misura rilevante sulla vulnerabilità di una specie di acque profonde è la possibilità di essere catturata in aggregazioni locali, in particolare al momento della riproduzione: è il caso del pesce specchio atlantico, della molva azzurra e dei berici.

Come per tutti gli stock ittici selvatici, il fatto di non imporre restrizioni alla pesca in acque profonde incoraggia la corsa delle imprese di pesca per impossessarsi di una risorsa gratuita senza tenere nel debito conto il livello sostenibile di sfruttamento. È quanto è avvenuto per alcune specie di acque profonde prima che l'Unione europea iniziasse a regolamentare tali stock nel 2003. Stock pregiati come quello di pesce specchio atlantico nelle acque nordoccidentali e di occhialone nel Golfo di Biscaglia sono ormai depauperati. È pertanto necessario limitare l'attività di pesca con un intervento pubblico al fine di prevenire l'erosione del reddito dei pescatori, orientare lo sfruttamento verso rese più elevate nel lungo termine e ridurre l'impatto sull'ecosistema e sulla catena alimentare dovuto alle riduzioni improvvise dell'entità di alcune popolazioni ittiche. Nel caso delle specie di acque profonde l'intervento pubblico è particolarmente rilevante in quanto la ricostituzione degli stock depauperati potrebbe richiedere molto tempo o addirittura risultare impossibile.

Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) fornisce ogni due anni un esame approfondito dello stato biologico degli stock di acque profonde. Il parere più recente del CIEM è stato pubblicato a giugno 2016. La presente proposta di fissazione delle possibilità di pesca è basata sull'ulteriore esame effettuato a luglio 2016 dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). I pareri del CIEM e dello CSTEP indicano che la maggior parte degli stock di acque profonde oggetto della presente proposta è ancora sfruttata in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre ulteriormente le possibilità di pesca di tali stock fino a quando non tornino a mostrare un andamento positivo. Tale esame fornisce le basi per fissare le possibilità di pesca per gli stock di acque profonde conformemente ai principi enunciati all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in base al quale le procedure decisionali nell'ambito della politica comune della pesca devono essere basate, tra l'altro, su pareri scientifici.

Contesto generale

A partire dal 2003, la pesca di specie di acque profonde è regolamentata dall'Unione europea in termini di totali ammissibili di catture (TAC) per specie e per zona e in termini di sforzo di pesca massimo che può essere esercitato nell'Atlantico nordorientale. Per il 2015 e il 2016 i totali ammissibili di catture per determinate specie di acque profonde sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde¹.

¹ GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1.

La fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione. Gli obblighi relativi allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive sono sanciti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento stabilisce un approccio precauzionale alla gestione della pesca (quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8)) e precisa che la politica comune della pesca è volta a ripristinare e mantenere il rendimento massimo sostenibile (MSY). Inoltre, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde devono essere inoltre conformi agli accordi internazionali, in particolare all'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori ("l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici"). In particolare, è necessario usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici, la mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può essere invocata quale giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione. I TAC proposti sono inoltre conformi agli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite, confermati da successive risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (risoluzioni 61/105 del 2007, 64/72 del 2009 e, più recentemente, 70/235 del 2015).

Nonostante alcuni stock di acque profonde siano sfruttati da altre nazioni che praticano la pesca, in particolare Norvegia, Islanda, Isole Fær Øer, Russia e Marocco, e nonostante sia necessario convenire misure di gestione armonizzate con tali paesi, oppure, per gli stock presenti in acque internazionali, nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), occorrono misure unilaterali da applicare alle navi dell'Unione europea fino alla conclusione di tali accordi. Come descritto in precedenza, tali misure consentiranno di evitare gli impatti negativi derivanti da attività di pesca non regolamentate e il depauperamento degli stock.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le disposizioni vigenti nel settore della proposta sono stabilite dal regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio e sono applicabili fino al 31 dicembre 2016. Tali disposizioni sono connesse al regolamento (CE) n. 2347/2002 che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde².

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure "relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca". La presente proposta si limita alla fissazione e alla ripartizione di tali possibilità e alle condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo.

² GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

Pertanto la presente proposta stabilisce, mediante un regolamento del Consiglio, i limiti di cattura per le flotte pescherecce dell'Unione relativamente alle specie di acque profonde commercialmente più importanti nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali dell'Atlantico nordorientale, al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca consistente nel garantire attività di pesca a livelli sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale. La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per la seguente ragione: la politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono liberi di ripartire tra le regioni o gli operatori le possibilità di pesca che non sono soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili, in linea con l'articolo 16, paragrafo 7, e con i criteri definiti all'articolo 17. Gli Stati membri godono dunque di un certo margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

3. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta è stata elaborata sulla base dei principi e degli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2017 (COM(2016) 396 final)), in cui la Commissione spiegava le proprie opinioni e intenzioni in merito alle sue proposte di possibilità di pesca per tutti gli stock nel 2017. Nel contesto di tale comunicazione, la Commissione svolge un'ampia consultazione con le parti interessate, la società civile, gli Stati membri e il grande pubblico.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il presente regolamento è adottato ogni due anni dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Ad eccezione di uno stock di granatiere di roccia, i dati disponibili relativi agli stock oggetto della presente proposta non consentono agli esperti di valutarne pienamente lo stato, né in termini di entità della popolazione né in termini di mortalità per pesca. Le ragioni sono molteplici: queste specie sono spesso molto longeve e hanno una crescita assai lenta, per cui risulta estremamente difficile strutturare lo stock in classi di età e valutare gli effetti della pesca sullo stock mediante i cambiamenti osservati nella lunghezza o nella struttura di età delle catture. Non si conosce la frequenza del reclutamento di giovanili negli stock. Gli stock

sono ampiamente distribuiti a profondità difficili da esaminare per motivi pratici. Spesso i dati degli studi scientifici non sono disponibili, a causa della ridotta importanza commerciale di questi stock, o non coprono l'intera zona di distribuzione. Talvolta le attività di pesca si concentrano solo parzialmente su queste specie e in alcuni casi sono relativamente recenti.

I limiti di cattura proposti sono conformi ai principi stabiliti nella summenzionata comunicazione della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2017, che illustra la posizione della Commissione in merito alle modalità di fissazione delle possibilità di pesca. Tali norme sono state seguite nell'elaborazione della presente proposta, con riguardo ai TAC ivi contenuti, nel modo di seguito indicato.

- Se si dispone di pareri scientifici basati su dati completi e su analisi e previsioni quantitative corrispondenti al “quadro MSY” del CIEM, è opportuno fissare i TAC in conformità a detti pareri. È questo il caso del TAC proposto per il granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) e il granatiere berglax (*Macrourus berglax*) nelle acque nordoccidentali. I TAC per il granatiere di roccia e il granatiere berglax formano oggetto di un procedimento giudiziario³, e i quattro TAC rimarranno quindi in “pm” nella presente proposta fino a una data successiva nel corso dell'anno.
- Se si dispone di pareri scientifici indicativi fondati su un'analisi qualitativa delle informazioni disponibili (anche se queste ultime sono incomplete o comportano un giudizio di esperti), è opportuno che tali pareri fungano da base per le decisioni relative ai TAC. Pertanto, la proposta prevede in 10 casi una riduzione e in un caso il rinnovo del TAC. Per l'occhialone nelle zone VI, VII e VIII il parere del CIEM raccomanda l'assenza di catture per il 2017 e 2018. Poiché le catture accessorie sono inevitabili, il TAC si limita alle catture accessorie. Il TAC per l'occhialone nella zona IX è esteso anche alla zona COPACE in cui hanno luogo ingenti catture. Il TAC applicabile alla zona IX non consente di limitare in misura sufficiente la mortalità per pesca se non è esteso anche alla zona COPACE.
- Per uno stock di pesce sciabola nero ancora non si dispone del parere scientifico. Per gli squali di acque profonde, il parere scientifico del CIEM non sarà formulato prima di ottobre 2016. Pertanto, 3 TAC per gli squali di acque profonde e uno per il pesce sciabola nero recano l'annotazione “pm” nella presente proposta e saranno aggiornati dopo l'adozione della stessa da parte della Commissione.
- I tre TAC per il pesce specchio atlantico sono soppressi (questi TAC erano fissati a zero dal 2010) e la specie rientra ora tra quelle protette. Lo stock risulta depauperato e non mostra segni di miglioramento. Il CIEM fa osservare che nell'Atlantico nordorientale le navi dell'Unione non praticano attività di pesca diretta dal 2010.

³ Causa T-128/15, Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2017 e il 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca¹, le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici disponibili comprese, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (4) Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde, quali definite nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio², sono decise ogni due anni.
- (5) È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interesse, con particolare riguardo ai consigli consultivi regionali interessati.
- (6) È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la

¹ GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22.

² Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori³, e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, secondo i quali, fra l'altro, l'organismo di regolamentazione deve usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.

- (7) I pareri scientifici più recenti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dello CSTEP indicano che gli stock di acque profonde sono in gran parte sfruttati in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre ulteriormente le possibilità di pesca per tali stock fino a quando non tornino a mostrare un andamento positivo.
- (8) Il CIEM ha inoltre raccomandato che non vengano prelevate catture dallo stock di occhialone nelle acque occidentali e che il TAC per l'occhialone nelle acque occidentali sia limitato alle catture accessorie. Ingenti catture di occhialone vengono praticate nella zona COPACE 34.1.11, che confina con la sottozona CIEM IX. Il campo di applicazione del TAC attualmente fissato per la sottozona CIEM IX dovrebbe pertanto essere esteso alla zona COPACE 34.1.11, al fine di limitare efficacemente tutte le catture di tale stock di occhialone.
- (9) Il CIEM raccomanda inoltre che non vengano autorizzate catture di pesce specchio atlantico fino al 2020. In passato erano stati stabiliti TAC per questa specie (fissati a zero dal 2010). È ora opportuno vietare la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale specie, dal momento che lo stock è depauperato e non mostra segni di miglioramento. Il CIEM osserva che nell'Atlantico nordorientale le navi dell'Unione non praticano attività di pesca diretta del pesce specchio atlantico dal 2010.
- (10) [considerando da aggiornare in funzione della pertinente decisione della Corte] I pareri scientifici e le recenti discussioni nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) indicano che le catture di granatiere di roccia potrebbero essere erroneamente dichiarate come catture di granatiere berglax. In questo contesto, è opportuno fissare TAC che coprano entrambe le specie, pur prevedendo dichiarazioni distinte per ciascuna di esse.
- (11) [considerando da aggiornare dopo la pubblicazione del parere del CIEM] Le principali specie commerciali di squali di profondità sono considerate depauperate. È dunque opportuno non autorizzare la pesca diretta di tale specie.
- (12) A norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁴, è opportuno individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. È opportuno applicare TAC precauzionali agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca per l'anno in cui devono essere fissati i TAC; in caso contrario è opportuno applicare TAC analitici. In base ai pareri del CIEM e dello CSTEP, per alcuni stock di acque profonde non è

³ Accordo sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

⁴ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

disponibile una valutazione scientifica completa delle possibilità di pesca corrispondenti. Tali stock dovrebbero pertanto essere soggetti a TAC precauzionali.

- (13) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2017 e il 2018, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell'Unione per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione in cui sono imposti limiti di cattura.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - (a) “peschereccio dell'Unione”: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
 - (b) “acque dell'Unione”: le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
 - (c) “totale ammissibile di catture” (TAC): la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
 - (d) “contingente”: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
 - (e) “acque internazionali”: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
 - (a) “zone CIEM” (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009⁵;
 - (b) “zone COPACE” (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009⁶.

⁵ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

⁶ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

Articolo 3
TAC e loro ripartizione

I TAC per le specie di acque profonde catturate da pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione o in determinate acque non dell'Unione e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 4
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:
 - (a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - (b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁷;
 - (c) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio⁸;
 - (d) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - (e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - (f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

Articolo 5
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le catture provenienti da stock per i quali sono fissati TAC possono essere conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 6
Divieti

Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV nonché di conservare a bordo, trasbordare o sbarcare pesce specchio atlantico catturato in tale zona.

⁷ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁸ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

Articolo 7
Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente